

Legge regionale 30 gennaio 1988 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

Art. 49

Centri di servizi e di innovazione industriale(programmi 3.2.1. e 3.2.4.)

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1989.
- 2.** Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 7653 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
- 3.** Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1989.
- 4.** Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
- 5.** Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1988.
- 6.** Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 7892 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.